

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1158

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Senatori BALDINI, BELLISARIO, CONTI, MONETI,
TIRABASSI, GENCO, RUSSO, ZACCARI, ZANNINI**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 aprile 1959 (Stampato n. 140)

Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei in servizio nelle scuole secondarie statali e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame di abilitazione o di concorsi a cattedre una votazione non inferiore a sette decimi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 maggio 1959*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli per i due terzi delle cattedre vacanti all'atto della emanazione del bando negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale. Potranno partecipare a detto concorso, per le cattedre corrispondenti a quelle occupate, i professori in servizio nelle scuole secondarie statali in qualità di insegnanti stabili o di incaricati e supplenti sempreché siano in possesso della relativa idoneità, oppure di una votazione di esame non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di

abilitazione o in un concorso per le cattedre stesse. La votazione è ridotta a 6/10 per gli ex combattenti e categorie assimilate purché conseguita in un esame di abilitazione espletato secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 o in un precedente concorso a cattedre.

ART. 2.

Nella formazione della graduatoria di concorso, a parità di punteggio, avranno la precedenza i concorrenti già in possesso di idoneità.

ART. 3.

Tutti i concorrenti in possesso di idoneità oppure che raggiungeranno una votazione complessiva di 70/100 e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra, oppure profughi, non compresi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria di ex combattenti e dovranno essere assunti in ruolo, sino ad esaurimento della graduatoria stessa, con precedenza, a parità di punteggio, rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente.

ART. 4.

Per tutte le altre modalità di svolgimento del concorso di cui alla presente legge valgono le disposizioni attualmente in vigore nei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria statale.

Al concorso stesso non si applicano le disposizioni relative a posti riservati a qualsiasi categoria.